

CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti.

La Regione Lombardia, con legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, eroga contributi a favore di soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria residenza abituale.

Hanno diritto al contributo:

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali in possesso di certificazione attestante un'invalidità permanente;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali pubblici o privati per immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità (il disabile deve avere la residenza nel centro o istituto)

Il contributo può essere richiesto per:

- immobili privati già esistenti dove la persona disabile ha effettiva, stabile ed abituale dimora
- immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

- parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento).

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
- un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Se di un **unico intervento possono fruire più disabili**, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.

Se le **varie barriere ostacolano invece diverse funzioni** (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089/1939, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.

La domanda deve essere presentata

- al sindaco del comune in cui è sito l'immobile
- in carta da bollo
- entro il 1° marzo di ogni anno
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità. A presentare la domanda è sempre la persona disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa (ad esempio il condominio).

Cosa allegare alla domanda

- descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista
- certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico o relativa certificazione della ASL che attesti l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione (questo permette di avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi)
- autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno).

Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o ne sono in corso di esecuzione e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo

- in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a €2.582,28
- aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da €2.582,28 a €12.911,42
- di un ulteriore 5% per costi da €12.911,42 a €51.645,69 (sino ad arrivare ad un contributo massimo di €7.101,28).

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

Richiesta al condominio: è onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta. Le modifiche riferite all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.

Trascorsi tre mesi dalla richiesta, nell'ipotesi di mancata pronuncia in ordine alla richiesta modifica, il portatore di handicap, può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.

La disposizione deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

La deliberazione n. 10280 del 7 ottobre 2009 ha introdotto le seguenti novità :

- i criteri relativi agli interventi ammissibili al contributo distinti in “*opere interne*” e “*opere esterne e meccanismi di sollevamento*” ed al relativo anno di costruzione.
- la congruità della spesa dovrà essere verificata dai Comuni con riferimento ai prezzi delle opere edili emanati territorialmente.
- i Comuni dovranno presentare il proprio fabbisogno e le relative domande solo attraverso l’applicativo che sarà messo a disposizione da Regione Lombardia.